

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2001}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTITTA, RIGGIO, BARBALACE, BREDÀ,
ENZO BIANCO, FERRI, MATTIOLI**

Nuove norme per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato dei titolari di contratto quadriennale e di assegno biennale di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766

Presentata il 10 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il passaggio dalle vecchie alle nuove figure universitarie, tracciato in maniera confusa dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha prodotto un contenzioso diffuso. Fin dall'inizio riusciva difficile comprendere le ragioni che inducevano a privilegiare, per esempio, la figura del tecnico laureato rispetto a docenti in formazione come i titolari di contratto quadriennale (articolo 5 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 766 del 1973): su tali basi sono stati accolti numerosi

ricorsi e si sono avute ben tre sentenze della Corte costituzionale nel 1986 (medici interni con compiti assistenziali), nel 1989 (contrattisti clinici) e nel 1990 (assistenti volontari e contrattisti non clinici).

È nostro intendimento, con questa proposta di legge, porre definitivamente fine ad un contenzioso ormai in atto da oltre un decennio.

La proposta di legge in esame consente a tutti gli ex titolari di contratto quadriennale di partecipare, previa riapertura dei termini dei bandi, come peraltro già sentenziato dalla Corte costituzionale per una parte di essi, ai giudizi di idoneità

per professore associato; in tal modo si metterebbe termine a due assurde ed irragionevoli sperequazioni: la prima, derivante dal fatto che secondo sentenze di diversi gradi solo ai ricorrenti sarebbe consentito accedere ai giudizi di idoneità, mentre per gli altri contrattisti che, pur ricoprendo le stesse funzioni, non avevano proposto ricorso, conformandosi alle disposizioni di legge in vigore, il contenzioso prosegue tuttora, creando ulteriori complicazioni

nel quadro normativo; la seconda, derivante dal fatto che la Corte costituzionale ha riconosciuto ai soli contrattisti clinici il diritto ad essere ammessi ai giudizi di idoneità a professore associato mentre ha negato lo stesso diritto (1990) ai contrattisti delle altre facoltà con *status* identico a quelli della facoltà di medicina, così di fatto determinando una disparità di trattamento ingiustificata e contraria al principio di eguaglianza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, rispettivamente, entro il 31 maggio 1993 ed entro il 30 dicembre 1993, due tornate di recupero dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, rivestivano la posizione di titolari di contratto quadriennale di cui all'articolo 5 o di assegno biennale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

2. La seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma 1 è riservata a coloro che non abbiano superato il giudizio di prima tornata ovvero che non abbiano chiesto di partecipare al medesimo.

ART. 2.

1. L'attività scientifica suscettibile di valutazione da parte delle apposite commissioni esaminatrici è quella posta in essere dai candidati entro i termini previsti rispettivamente dai bandi per la prima e la seconda tornata di giudizi di idoneità di cui all'articolo 1.

2. La composizione delle commissioni giudicatrici resta determinata, per ciascun raggruppamento disciplinare, in conformità ai decreti di nomina relativi alla prima tornata del 1981 ed alla seconda del 1984, fatta salva la possibilità di integrazione dei componenti eventualmente mancanti.

ART. 3.

1. La decorrenza giuridica delle nomine di coloro che avranno superato il giudizio di idoneità di recupero di prima

tornata è stabilita in conformità dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 382.

2. La decorrenza giuridica delle nomine di coloro che avranno superato il giudizio di idoneità di recupero di seconda tornata ha effetto dalla data in cui vennero approvati gli atti delle commissioni giudicatrici di seconda tornata per i rispettivi raggruppamenti disciplinari.

ART. 4.

1. Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, abbiano superato i giudizi di idoneità di prima o di seconda tornata ai quali siano stati ammessi in forza di provvedimenti cautelari disposti dal giudice amministrativo e tuttora efficaci, hanno direttamente titolo ad essere nominati in ruolo con le decorrenze di cui all'articolo 3.

2. L'esito di giudizi di idoneità sostenuti in forza di provvedimenti cautelari disposti dal giudice amministrativo preclude l'ammissione alla tornata corrispondente a quella cui si è preso parte.